

# **BIBLIOTECA FARDELLIANA TRAPANI**

## **Regolamento per la concessione dei locali della Biblioteca Fardelliana**

### **Art.1**

#### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento è finalizzato a regolamentare la concessione in uso a terzi dei locali della Biblioteca Fardelliana.

### **Art.2**

#### **Oggetto della concessione**

La Biblioteca mette a disposizione dei richiedenti, per lo svolgimento di conferenze, incontri, esposizioni, mostre, attività didattica o altre iniziative di interesse culturale e sociale, gratuitamente, i seguenti locali :

- a) la sala Torre Arsa, per una capienza complessiva di 45 posti, fornita completa di servizi di riscaldamento , illuminazione, amplificazione;
- b) la sala Fardella, per una capienza complessiva di 100 posti, fornita completa di servizi di riscaldamento, illuminazione, amplificazione.

La Biblioteca mette inoltre a disposizione a titolo gratuito i locali idonei allo svolgimento di lezioni didattiche e corsi di studio in materia di biblioteconomia, bibliologia, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, organizzati da istituti di istruzione di livello superiore o universitario.

La concessione dei locali in uso a terzi e l'autorizzazione allo svolgimento di attività didattiche all'interno della Biblioteca sono rilasciate con provvedimento della Direzione dell'Ente.

### **Art.3**

#### **Soggetti abilitati**

Possono richiedere la concessione in uso dei locali di cui alle lettere a) e b) dell'art.2, congiuntamente o in maniera disgiunta, i soggetti pubblici o privati, a condizione che l'uso dei locali sia finalizzato all'esercizio di attività di natura pubblica, di interesse culturale o sociale, e non persegua fini di lucro.

### **Art. 4**

#### **Modalità della richiesta**

1. Coloro che intendono richiedere la concessione in uso devono presentare specifica richiesta almeno dieci giorni prima dell'iniziativa, compilando l'apposita richiesta sul modulo predisposto e fornito dalla Biblioteca.
2. Nella domanda, oltre alle generalità del richiedente, deve essere indicata, qualora si tratti di ente, associazione, comitato o altra forma associativa, la carica che lo stesso richiedente ricopre nell'ambito dell'organismo che rappresenta.



3. Devono inoltre essere specificati il tipo di attività o di iniziativa rispetto alla quale è finalizzata la richiesta dei locali, nonché la sua durata.
4. Preliminarmente all'utilizzazione, il richiedente è tenuto ad effettuare la verifica dell'idoneità dei locali, esonerando la Biblioteca da qualsiasi responsabilità per eventuali danni alle persone e alle cose derivanti dall'uso dei locali.
5. Il richiedente deve servirsi dei locali esclusivamente per l'uso e per il tempo indicati nella richiesta, attenersi e fare osservare ai terzi le norme vigenti, specificamente in materia di sicurezza e di tutela dai danni del fumo, e si assume ogni responsabilità ed onere relativo ai danni che possono essere arrecati ai locali e alle cose in essi contenute.

#### **Art.5**

#### **Esclusione dalla concessione**

Salvo diversa prescrizione o limitazione normativa vigente alla data della concessione, i locali della Biblioteca non sono concessi a partiti o formazioni politiche e ad organizzazioni sindacali, nonché a soggetti che propongano iniziative e programmi di attività riconducibili a manifestazioni politiche o sindacali.

#### **Art. 6**

#### **Patrocinio e/o partecipazione**

1. La concessione del patrocinio da parte dell'Istituzione Biblioteca e la sua eventuale partecipazione organizzativa o finanziaria alle iniziative proposte è stabilita di volta in volta – previa valutazione dell'interesse pubblico e dell'elevato livello culturale o sociale dell'evento e, previo parere della Direzione, con apposita deliberazione dalla Deputazione dell'Ente;
2. Le richieste di patrocinio o partecipazione sono riferite a singole iniziative e devono essere presentate con sufficiente preavviso, in tempo utile per essere sottoposte all'esame della Deputazione dell'Ente;
3. I soggetti che ottengono la concessione del patrocinio o della partecipazione devono rendere noto tale beneficio tramite il materiale a stampa e le altre forme di promozione riservate all'iniziativa.

#### **Art. 7**

#### **Disposizioni finali**

Eventuali deroghe a quanto disposto dal presente disciplinare, derivanti da situazioni di carattere eccezionale, sono stabilite dalla Deputazione o dalla Direzione dell'Ente, per le materie di rispettiva competenza, con atto motivato.